

STATUTO

DELLA ASSOCIAZIONE ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI "O.C.C. TRENTO"

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'associazione denominata "Associazione Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del Trentino", in breve denominata anche "O.C.C. Trentino", che è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art.2 - Sede

La sede legale dell'associazione è in Trento, Largo Pigarelli n. 1 presso l'Ordine degli Avvocati di Trento.

È altresì costituita una sede distaccata presso la sede dell'Ordine degli Avvocati di Rovereto, in Rovereto, Corso Rosmini n.65.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo, la sede principale e la sede distaccata possono essere trasferite nell'ambito dei circondari di Trento e Rovereto.

Art. 3 - Durata

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 - Scopi

L'associazione, che non ha finalità di lucro, si propone di costituire e organizzare un organismo di composizione per la gestione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n.3 del 27.02.2012, e successive modificazione ed integrazioni, comune a tutti gli enti associati in forza delle previsioni contenute nell'art.4, comma 2, del decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 24.09.2014.

L'associazione si propone altresì di:

- promuovere iniziative e manifestazioni scientifiche e culturali, convegni di studio e giornate formative sulla materia del sovraindebitamento di cui alla legge n.3 del 27.01.2012 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - promuovere iniziative e manifestazioni scientifiche e culturali nonché convegni di studio e giornate formative sulle seguenti materie: diritto civile, diritto commerciale, diritto fallimentare, crisi dell'impresa, diritto processuale civile, economia aziendale, diritto tributario;
 - creare utili sinergie tra gli associati anche per fornire servizi multidisciplinari a favore degli iscritti agli albi professionali e a terzi;
 - rappresentare gli associati presso le istituzioni, enti pubblici o privati, in tutte le iniziative di comune interesse per favorire lo sviluppo e l'affermazione delle tecniche di risoluzione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n.3 del 27.01.2012 e successive modificazioni ed integrazioni.
- L'associazione non può svolgere attività differenti da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse od accessorie.

Art. 5 - Associati

Possono far parte dell'associazione gli Ordini professionali degli Avvocati nonché dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, come previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 24.09.2014.

Le domande di ammissione saranno esaminate dal Consiglio Direttivo che delibererà sull'accoglimento delle medesime, motivando in caso di diniego.

Le iscrizioni decorrono a far data dal primo gennaio dell'anno in cui la domanda viene accolta.

Gli associati sono tenuti a versare all'atto di ammissione la somma annuale stabilita dall'Assemblea degli associati.

Ciascun associato mantiene la propria autonomia giuridica, amministrativa ed economica per tutto quanto non è di competenza dell'associazione.

Art. 6 - Recesso

Ogni associato può recedere dall'associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e produce effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 6 (sei) mesi prima. Il recedente non potrà ripetere quanto versato.

Art. 7 - Esclusione

Gli associati che, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo con lettera di sollecito, non provvedano al versamento del contributo determinato a norma dell'art.8 del presente Statuto potranno essere esclusi dall'Associazione, a giudizio insindacabile dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, e non potranno ripetere quanto in precedenza versato.

Art. 8 - Contribuzioni

I contributi a cui sono tenuti gli associati per il funzionamento dell'associazione sono deliberati annualmente dall'Assemblea degli associati, in proporzione agli iscritti dei singoli Ordini al 31 dicembre dell'anno precedente, in base al conto preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo.

Le quote contributive devono essere versate entro 20 giorni dall'approvazione dei bilanci.

Il versamento non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi.

Art. 9 - Fondo comune

I contributi degli associati e i beni acquistati con tali contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione.

All'associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché riserve o capitale durante la durata della stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano stabilite per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 10 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'associazione inizia l'1 (uno) gennaio e scade il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno solare.

Art. 11 - Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 12 - Assemblea degli associati. Funzioni

Hanno il diritto di partecipazione all'assemblea degli associati i Presidenti dei Consigli degli Ordini professionali che aderiscono all'associazione. I Presidenti possono farsi rappresentare in assemblea da un componente del Consiglio dell'Ordine associato munito di delega scritta.

Art. 13 - Assemblea degli associati. Funzioni

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria degli associati:

- approva, entro il 31 marzo, il rendiconto dell'esercizio precedente ed il bilancio preventivo dell'esercizio successivo; il rendiconto e il bilancio preventivo, predisposti dal Consiglio Direttivo, sono consegnati all'Organo di Revisione almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la loro approvazione da parte dell'assemblea;
- approva la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente predisposta dal Consiglio Direttivo;
- nomina l'Organo di revisione;
- delibera in merito alle direttive di ordine generale dell'associazione e su ogni argomento inerente la gestione straordinaria sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria degli associati:

- delibera le modifiche del presente statuto;
- delibera sullo scioglimento, sulla liquidazione e sulla devoluzione del patrimonio dell'associazione.

Art. 14 - Assemblea degli Associati. Riunioni



L'Assemblea è convocata una volta all'anno entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto.

Le riunioni dell'Assemblea, sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria, sono convocate dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno spedito per posta o inoltrato a mezzo fax o per telegramma o tramite PEC ovvero con altri mezzi elettronici o telematici, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'Assemblea può essere convocata in ogni momento su richiesta di almeno due associati. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati. Ciascun associato ha diritto di esprimere un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea con delega conferita per iscritto ai sensi dell'art.12. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti. L'Assemblea convocata in seduta straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati; in caso di scioglimento e liquidazione della associazione sarà necessario il voto favorevole di tutti gli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, da un componente del Consiglio Direttivo che lo sostituisce e ne fa le veci. Le riunioni dell'Assemblea vengono fatte constare da verbali sottoscritti dal Presidente.

Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche in audio o in videoconferenza, con modalità tali da consentire a ciascun partecipante di intervenire e di ascoltare gli interventi degli altri partecipanti.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da tanti membri quanti sono gli Ordini associati. Detti membri sono designati dai rispettivi Ordini e durano in carica due anni dalla nomina. La carica di Consigliere non può essere ricoperta dalla stessa persona per più di tre mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione di insediamento, nomina tra i propri componenti il Presidente, il Segretario e il Tesoriere, che può coincidere con la figura del Segretario. La carica di Presidente spetta a rotazione tra gli Ordini associati, per ogni mandato.

Al Consiglio Direttivo spettano l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione. Esso può sottoporre all'Assemblea degli associati ogni argomento inerente alla gestione straordinaria, qualora lo ritenga necessario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in audio o in videoconferenza, con modalità tali da consentire a ciascun partecipante di intervenire e di ascoltare gli interventi del Presidente e degli altri partecipanti.

Il Consiglio Direttivo, in particolare:

- nomina il Referente dell'Organismo, che rimane in carica per due anni e può essere rinominato; il Referente nomina il gestore della crisi, scelto tra i nominativi presenti nell'apposito registro, i quali dovranno essere iscritti al rispettivo Albo da almeno due anni.
- pianifica e organizza le attività dell'associazione;
- predispose il rendiconto e il bilancio preventivo;
- predispose una relazione sull'attività svolta nel corso dell'esercizio;
- dà esecuzione alle delibere dell'associazione;
- delibera l'eventuale compenso del Referente;
- predispose il regolamento dell'OCC da sottoporre all'assemblea per la ratifica;
- delibera sulla stipula dei contratti relativi al funzionamento dell'Organismo e, in generale, sull'attività negoziale ritenuta utile per il perseguimento degli scopi dell'associazione.
- esamina le domande e delibera sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi/liquidatori;
- procede, su segnalazione del Referente, alla contestazione delle violazioni degli obblighi al gestore della crisi/liquidatore, con segnalazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza del professionista per i provvedimenti di competenza;
- propone e delibera eventuali modifiche del Regolamento da sottoporre all'Assemblea per la ratifica;



- fissa i criteri di quantificazione e le modalità di versamento del compenso complessivo dovuto dal debitore/consumatore.

Art. 16 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma dell'associazione innanzi ai terzi.

Il Presidente agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale conferendo mandato alle liti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo e, in casi di eccezionale urgenza e necessità, può compiere atti di straordinaria amministrazione, previa acquisizione del parere scritto di tutti i consiglieri (anche a mezzo di posta elettronica ordinaria o certificata).

Art. 17 - Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione di ogni riunione o deliberazione.

Il Segretario cura la tenuta dei verbali dell'Assemblea, dei verbali del Consiglio Direttivo e dell'elenco degli associati.

Art. 18 - Compensi

Per quanti ricoprono cariche negli Organi dell'associazione non sono previsti compensi.

Art. 19 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione per qualsiasi causa è deliberato dall'Assemblea con il consenso unanime degli associati. L'Assemblea nella stessa adunanza delibera la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l'Assemblea dell'associazione deciderà a maggioranza come devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 20 - Controversie

Tutte le eventuali controversie tra associati e tra questi ultimi e l'associazione o i suoi Organi, saranno rimesse alla competenza di un Collegio, composto da tre componenti nominati dall'Assemblea. Il Collegio comporrà la controversia *ex bono et aequo* senza alcuna formalità procedurale e il loro lodo sarà inappellabile.

